



Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 29 APRILE 2025

**OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.
APPROVAZIONE.**

Il giorno 29 APRILE 2025 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale secondo le modalità consentite dall'art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano presenti :

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MALVISI DAVIDE	X		13	POLLASTRI LUCA		X
2	CANTINI LORENZO		X	14	UNI GIAN FRANCO	X	
3	ROLLO ALESSIO	X		15	AIELLO DANIELE	X	
4	NARSETI ALESSANDRA		X	16	BERNARDI NICHOLAS JEFFREY		X
5	BONATTI FABIO	X		17	COMERCI GIUSEPPE	X	
6	ROSSI CLAUDIO		X				
7	BUSANI ALESSANDRA	X					
8	RASTELLI DAVIDE	X					
9	SARTORI RITA	X					
10	TOSCANI CARLO		X				
11	FRANCHI MICHELA	X					
12	FRANGIPANE ALESSIA	X					

TOTALE PRESENTI : 11

TOTALE ASSENTI : 6

Assiste il Segretario Generale **Dott. ssa Patrizia Landi**.

Constatata la legalità dell'adunanza e la regolarità della connessione, il Presidente del Consiglio **Rita Sartori** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

Le consigliere Alessandra Busani e Alessia Frangipane partecipano da remoto in videoconferenza.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Maria Pia Bariggi, Vincenzo Bernazzoli, Franco Amigoni, Elisa Illica Magrini, Marco Tedeschi.

Vengono sorteggiati scrutatori i consiglieri Fabio Bonatti, Michela Franchi e Daniele Aiello.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 29 APRILE 2025

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025. APPROVAZIONE.

Rispetto all'appello iniziale sono presenti i consiglieri Lorenzo Cantini, Alessandra Narseti, Claudio Rossi, Carlo Toscani (che partecipa alla seduta da remoto in videoconferenza) e Luca Pollastri, n. 16 consiglieri presenti;

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato I al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle*

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”

- **il comma 654** ai sensi del quale *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”*

- **il comma 655** ai sensi del quale *“Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.*

- **il comma 658** ai sensi del quale *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”.*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30 giugno 2021 e s.m.i che prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della tassa rifiuti sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e validato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » (lett. f);*
 - *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di*

governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

- *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);*

Vista la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, che disciplina le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii., che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario ed è previsto secondo l'art. 7 comma 3 della sopra menzionata deliberazione che il piano economico finanziario è soggetto “...ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Fidenza risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti).

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28 giugno 2018 veniva approvato il Piano industriale predisposto da San Donnino Multiservizi Srl alla base dell'iter di affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani alla società stessa quale società in-house providing del Comune di Fidenza;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 66 del 22 ottobre 2018 Atersir affidava alla società San Donnino Multiservizi Srl, società partecipata al 100% dal Comune di Fidenza, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del bacino corrispondente al territorio di Fidenza, nella forma dell'in-house providing, per il periodo di 15 anni decorrenti dal 1° gennaio 2019;

Osservato che, in merito al perimetro gestionale del servizio e al piano di attività concordato con il gestore, nell'ambito del rapporto contrattuale sopra inquadrato, per l'anno 2025 proseguono i progetti sviluppati dall'Amministrazione comunale volti al miglioramento della quantità e qualità dei rifiuti raccolti separatamente e alla riduzione e prevenzione della produzione, attraverso:

- attivazione e gestione delle telecamere e fototrappole mobili per il controllo degli abbandoni di rifiuti presso i punti di maggiormente critici sia nel centro storico che nelle aree esterne, al fine di garantire un monitoraggio costante ed omogeneo del territorio;
- implementazione del controllo e prevenzione di fenomeni di cattiva gestione dei rifiuti, mediante un'ulteriore unità operativa (agente accertatore) formato per garantire efficacia e tempestività all'azione di vigilanza;
- pulizia dei rifiuti nei fossi stradali soprattutto delle dorsali di accesso al centro;
- prosecuzione del servizio di micro-raccolta dell'amianto che sarà possibile conferire al Gestore seguendo la procedura regionale derivante dalla D.G.R. 1945/2017, definita in coordinamento con AUSL, al fine di favorire il corretto smaltimento dei piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili e/o nelle relative pertinenze e di promuovere procedure semplificate a favore dei cittadini;
- potenziamento della pulizia dei parchi nel periodo aprile-ottobre con introduzione di un ulteriore passaggio;
- il nuovo servizio in centro storico con potenziamento della pulizia tutti i giorni (7/7) per circa 4 ore al giorno sia manuale che con spazzatrice;
- potenziamento del servizio di pulizia strade ed aree pubbliche, in particolare per quanto riguarda:
 - a. i lavaggi leggeri eseguiti con mezzo a pianale, dotato di lancia ad alta pressione e prodotto sanificante e deodorizzante, nei punti in cui vi sono frequenti deiezioni umane e animali, in particolare nel centro storico;
 - b. lavaggi eseguiti con autobotte e lancia ad alta pressione e prodotto sanificante e deodorizzante, con estensione del periodo di attività fino a novembre, con introduzione di ulteriori turni di lavaggio

dei marciapiedi della Città e del Centro Storico;

- prosecuzione dell'incentivazione della pratica del compostaggio domestico per la quale è prevista una riduzione sulla Tari del 5 % della quota variabile;
- attivazione di 2 nuove ecostation per il conferimento dei rifiuti libero per gli utenti del comune.

Tenuto conto del nuovo “Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modificata della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 13/12/2016;

Rilevato che, in virtù del nuovo metodo di calcolo e alle attività previste nell'ambito dell'affidamento si stima per il 2025 il mantenimento degli ottimi standard raggiunti:

- una percentuale di raccolta differenziata che potrà attestarsi attorno alla percentuale del 85%;
- una produzione pro-capite del totale dei rifiuti urbani che potrà attestarsi attorno ai 600 kg/abitante anno;
- una produzione pro-capite del totale di rifiuto residuo che potrà attestarsi a circa 90 Kg/abitante anno;

Rilevato inoltre che è entrato a regime, da parte della società in-house San Donnino Multiservizi Srl, il percorso per l'implementazione della strumentazione utile per la misurazione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche relativamente all'indifferenziato che ha reso possibile l'attivazione della TARI Puntuale applicando una rimodulazione della quota variabile sulla base della misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato, in adesione al principio “*chi inquina paga*” sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

Preso inoltre atto che, ai sensi dell'art. 7.4 della Delibera n. 363/2021 di ARERA, con deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. CLPR 8/2024 del 24 marzo 2024 "Servizio Gestione Rifiuti – PEF del Servizio, anni 2022-2025, Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2), relativo al Comune di Fidenza - consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011" e con successiva deliberazione n. 26/2024 del 5/04/2024 del Consiglio d'Ambito, Atersir, quale ente di governo d'ambito (EGATO) territorialmente competente, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario per gli anni 2022-2025 (**Allegato A**), esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 27 (Contenuti minimi del PEF) e 28 (Elaborazione del PEF) del MTR-2;

Preso inoltre atto che con deliberazione n. 21 del 15/04/2025 del Consiglio d'Ambito, Atersir ha

provveduto alla revisione del PEF relativo all'annualità 2025;

Visto il Piano economico finanziario relativo alla gestione integrata dei rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato Atersir, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile e dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2025 calcolati secondo il nuovo metodo MTR-2 di cui alla delibera ARERA 363/2021/R/RIF per un ammontare pari a € 5.033.139,00;

Preso atto che il PEF proposto dal comune di Fidenza alla validazione di Atersir e dallo stesso validato rientra nelle limitazioni massime dettate dall'Allegato A) alla delibera 363/2021/R/rif di ARERA;

Preso atto che le seguenti agevolazioni, ai sensi degli artt. 23, 25 e 26 del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 15/2021 e s.m.i.,

- riduzione del 35% o 50 % per locali in zone chiuse al traffico per lavori pubblici;
- esenzione per i locali utilizzati per propria sede o per l'esercizio di attività statutarie dagli enti del terzo settore (ETS) come definiti dal D. Lgs. n. 117/2017. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali l'esenzione è limitata ad una superficie massima di 200 mq;
- esenzioni per i locali di proprietà comunale, adibiti all'esercizio delle liturgie del culto, utilizzati dagli enti del terzo settore, adibiti ad asili nido, scuola materna, ecc.

sono già previste per 55.000,00 euro nel bilancio previsionale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2024;

Richiamate:

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ... ”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto quindi che, in applicazione delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF, l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 è stato eseguito il conteggio relativamente al Comune di Fidenza;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e che lo scostamento è determinato dall'adeguamento al piano economico industriale approvato e dall'importo dell'IVA addebitata al comune per l'affidamento del servizio a SDM SRL;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) il costo complessivo dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della det. ARERA n. 2/DRIF/21 di euro 4.892.838,00 è ripartito nel seguente modo:
 - costi fissi pari ad euro 2.403.430,00;
 - costi variabili pari ad euro 2.489.408,00.
- 3) la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668;
- 4) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita per:
 - 51 % a carico delle utenze domestiche;
 - 49 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto inoltre che a partire dal 2022 è stato avviato il sistema di raccolta della frazione residua del rifiuto indifferenziato con misurazione puntuale e che a partire dal 1° luglio 2023 è stata avviata in forma sperimentale la tassazione puntuale della tassa rifiuti, divenuta a regime nel 2024;

Preso atto che occorre aggiornare per l'anno 2025 i parametri, riportati nell'**allegato C)** a questa deliberazione, per il relativo conteggio sulla quota variabile sulla base della misurazione puntuale e più precisamente vengono definiti:

- la riduzione % della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
- il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume stesso. Il tariffario unitario si applica sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
- il numero di vuotature minime o i litri minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- il numero di vuotature minime o litri minimi addebitati alle utenze domestiche aggregate (es. condomini) dato dalla sommatoria delle vuotature minime o litri

minimi associate a ciascun'utenza singola. Le eventuali eccedenze vengono ripartite tra le diverse utenze domestiche incluse nell'aggregazione (es. condominio) utilizzando i coefficienti proporzionali di produttività dei rifiuti per numero di componenti del nucleo familiare (Kb) di cui all'allegato 1 del DPR 158/99;

- il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche calcolato dividendo la quantità data dai litri annui minimi associati alla utenza non domestica per i litri di capienza dei bidoni dell'indifferenziato assegnati. I litri minimi annui della singola utenza non domestica sono calcolati moltiplicando i metri quadrati della superficie imponibile per il valore dei litri minimi/mq annui ottenuti a partire dai coefficienti di produzione di rifiuti associati a ciascuna categoria (Kd) di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, come meglio specificato nell'Allegato C);
- l'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione/variazione dell'utenza.

Precisato che il conteggio della TARI avverrà in acconto tenendo conto dei criteri di cui al DPR 158/99 come applicati nell'anno antecedente e applicando anche per l'annualità 2025 una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 30% e contestualmente addebitando un numero di vuotature minime per ciascuna utenza domestica e non domestica.

Specificato che il costo al litro delle vuotature minime (così come quello delle vuotature eccedenti) è calcolato prendendo a riferimento i costi desunti dal PEF relativi al servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto indifferenziato e (con riferimento alla presenza di materiali di scarto in questi flussi) a quota parte del servizio di raccolta e avvio a destino dei rifiuti differenziati, rapportati ai quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio di Fidenza per l'anno 2025 è stimato in euro 0,2141 al kg, vale a dire euro 0,0257 al litro, sulla base di un peso specifico stimato del secco residuo pari a 0,12 kg per un lt di rifiuto ossia 120 kg/m³ o 0,12 t/m³.

Verificato che il gettito previsto del tributo, stimato in base agli ultimi dati disponibili relativi alle superfici imponibili, suddivisi per categoria, ed alle composizioni dei nuclei familiari, consente la realizzazione del montante del piano economico-finanziario e, di conseguenza, la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento del servizio rifiuti, nel limite massimo individuato con l'applicazione dei coefficienti di crescita fissati per l'esercizio corrente.

Precisato che nella bollettazione TARIP 2025 si addebiterà anche il costo a saldo per la TARIP 2024 relativa alle utenze che hanno avuto vuotature aggiuntive rispetto alle minime addebitate in acconto, e tale conteggio a saldo è di importo complessivo pari ad euro 204.496,16.

Gli importi relativi alla TARIP 2025 suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche saranno i seguenti:

TARIP 2025	utenze	mq	PF	PV (al netto riduzione)	PV2 (costo vuotature)	Saldo TARIP 2024	Riduzioni avvio a riciclo	TARIP Totale
Utenze domestiche	12.983	1.648.359	€ 1.336.350,00	€ 904.899,00	€ 254.839,86	€ 98.827,14		€ 2.594.916,00
Utenze non domestiche	3.185	1.110.344	€ 1.273.932,00	€ 760.055,00	€ 184.862,09	€ 105.669,02	-€ 60.000,00	€ 2.264.518,11
Totale		2.758.703	€ 2.610.282,00	€ 1.664.954,00	€ 439.701,95	€ 204.496,16		€ 4.859.434,11

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2024 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2024;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, di cui all' **Allegato B)** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/rif di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2025, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2025/2024 calcolata da Atersir è pari a 1,0560;
- ai sensi dell'art. 4.5 “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione

adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto legge 228/2021 (cd. Milleproroghe) convertito nella legge 25/2022 a mente del quale: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Considerato inoltre che occorre applicare a partire dal 2025 un ulteriore onere perequativo (UR3) e contestualmente riconoscere il bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, comma 2 del DL 14/2019 che potrà essere quantificato solamente dopo che ARERA avrà stabilito le modalità applicative e pertanto si rimanderà la sua applicazione attraverso una ridefinizione della seconda rata TARIP 2025;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 30 giugno 2020 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 30 giugno 2021 e s.m.i.;

- Decreto Ministero dell'Ambiente 20 aprile 2017.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane, nella seduta del 28/04/2025;

Allegati:

Allegato A): PEF validato da Atersir nella delibera del Consiglio d'Ambito n. 21 del 15/04/2025;

Allegato B): tariffe TARI 2025 utenze domestiche e non domestiche;

Allegato C): tabella dei parametri per l'applicazione della tariffa puntuale per l'anno 2025.

Dichiarato aperto il dibattito.

Uditi gli interventi:

- del consigliere Luca Pollastri che anticipa anche voto di astensione;
- del consigliere Gian Franco Uni;
- del consigliere Daniele Aiello;
- dell'assessore Franco Amigoni;
- del consigliere Gian Franco Uni;
- dell'assessore Franco Amigoni;
- del consigliere Gian Franco Uni;
- dell'assessore Franco Amigoni;

Dichiarato chiuso il dibattito.

Udite le dichiarazioni di voto:

- del consigliere Gian Franco Uni che anticipa voto contrario;
- del consigliere Davide Rastelli che anticipa voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione per alzata di mano, palesamente espressa, n. 12 voti favorevoli (Malvisi Davide, Cantini Lorenzo, Rollo Alessio, Narseti Alessandra, Bonatti Fabio, Rossi Claudio, Busani

Alessandra, Rastelli Davide, Sartori Rita, Toscani Carlo, Franchi Michela, Frangipane Alessia), n. 2 voti contrari (Uni Gian Franco, Aiello Daniele) e n. 2 astenuti (Pollastri Luca, Comerci Giuseppe), presenti e votanti n. 16 consiglieri;

DELIBERA

- a) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- b) **di dare atto** dell'improrogabilità e urgenza della presente deliberazione in quanto a norma dell'art. 3, comma 5 quinquies, del dl 228/2021 il termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI è fissato al 30/04 e pertanto è necessario deliberare entro tale data per evitare danni all'ente in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 5 del TUEL;
- c) **di prendere atto** delle risultanze del Piano Economico Finanziario per l'anno 2025, (**Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come validato dall'ente di governo denominato Atersir e quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/R di ARERA che conclude per un totale di costi riconosciuti ai sensi del vigente MTR-2 per l'anno 2025 pari a 5.033.139,00 euro;
- d) **di approvare**, in conformità al PEF di cui al punto c), l'articolazione tariffaria della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025, che si allega al presente provvedimento sotto la **lettera B**) quale parte integrante e sostanziale, comprensivo anche dei parametri da applicare per l'anno 2025 sulla quota variabile sulla base della misurazione puntuale;
- e) **di approvare** i parametri di riduzione della quota variabile per l'anno 2025 e delle relative agevolazioni e dei costi relativi alle vuotature minime ed eccedenti che si allega come parte integrante e sostanziale sotto la **lettera C**);
- f) **di stabilire**, ai sensi degli art. 23, 25 e 26 del Regolamento TARI che le seguenti agevolazioni:
- riduzione del 35% o 50% per locali in zone chiuse al traffico per lavori pubblici;
 - esenzione per i locali utilizzati per propria sede o per l'esercizio di attività statutarie dagli enti del terzo settore (ETS) come definiti dal D. Lgs. n. 117/2017. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali l'esenzione è limitata ad una superficie massima di 200 mq;
 - esenzioni per i locali di proprietà comunale, adibiti all'esercizio delle liturgie del culto, utilizzati dagli enti del terzo settore, adibiti ad asili nido, scuola materna, ecc.

vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio previsionale 2025/2027 per 55.000 euro;

- g) **di stabilire** le scadenze per il pagamento della TARI 2025 prevedendo due rate sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche: la prima il 16/7/2025 (50% della TARI calcolata con tariffe 2024) e la seconda il 16/12/2025 (rata a conguaglio calcolata con tariffe 2025);
- h) **di quantificare** in € 4.859.434,00 l'importo complessivo per l'anno 2025 della tassa rifiuti puntuale (TARIP) al netto delle riduzioni/agevolazioni concesse, al titolo I, tipologia 101, cat. 51, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub c) del deliberato;
- i) **di dare atto che** le eventuali variazioni per aggiornare il gettito TARI 2025 a seguito del recepimento della presente delibera saranno disposte dal Consiglio Comunale nella prima variazione utile del bilancio 2025/2027;
- l) **di quantificare** in € 75.017,64 il contributo per l'incentivo LFA per i comuni virtuosi istituito ai sensi della Legge RER 16/2015 da stanziare nel Titolo II, Tipologia 101, cat. 2;
- m) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- n) **di dare, altresì, atto** che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- o) **di dare atto** che si rimanda la revisione della seconda rata della TARI 2025 per l'applicazione dell'ulteriore onere perequativo (UR3) e del contestuale riconoscimento del bonus sociale rifiuti attraverso una riduzione del 25% della TARI per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale previste con il DPCM 21 gennaio 2025 la cui applicazione viene rimandata alla definizione dei criteri applicativi da parte di ARERA;
- p) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-bis e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- q) **di rendere noto** che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e s.m.i. i Responsabili del procedimento sono, per le rispettive competenze, il Dirigente del Settore Tecnico, Alberto Gilioli,

in qualità di Responsabile del Servizio Ambiente e Francesca Zerbini, in qualità di Responsabile del Servizio Entrate;

Successivamente, in considerazione dell'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione per alzata di mano, palesemente espressa, n. 12 voti favorevoli (Malvisi Davide, Cantini Lorenzo, Rollo Alessio, Narseti Alessandra, Bonatti Fabio, Rossi Claudio, Busani Alessandra, Rastelli Davide, Sartori Rita, Toscani Carlo, Franchi Michela, Frangipane Alessia), n. 2 voti contrari (Uni Gian Franco, Aiello Daniele) e n. 2 astenuti (Pollastri Luca, Comerci Giuseppe), presenti e votanti n. 16 consiglieri;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Rita Sartori

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. ssa Patrizia Landi



Comune di Fidenza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.
APPROVAZIONE.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 17 del **16/04/2025***

Data 18/04/2025

Dirigente del Settore Servizi Tecnici

**Arch. GILIOLI ALBERTO / InfoCamere
S.C.p.A.**



Comune di Fidenza

Settore Servizi Finanziari e Programmazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.
APPROVAZIONE.**

A norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione con identificativo n. 17 del 16/04/2025 .

Data 22/04/2025

IL FUNZIONARIO

(Burlini Marco / InfoCamere S.C.p.A.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del comune il **12/05/2025** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Fidenza, li **12/05/2025**

L'incaricato del Segretario Generale

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del comune dal giorno **12/05/2025** al giorno **27/05/2025** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267, senza reclami.

Diverrà esecutiva a norma dell'art. 134.4 del d. lgs. 18/8/2000, n. 267 il **22/05/2025** decorsi 10 giorno dalla data di pubblicazione (art. 134.3 del d.lgs. 267/2000).

Fidenza, li **12/05/2025**

L'incaricato del Segretario Generale

	2024			2025		
	Comune di Fidenza			Comune di Fidenza		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	132.841	-	132.841	124.698	-	124.698
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	790.160	-	790.160	671.392	-	671.392
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.634.786	-	1.634.786	1.728.333	-	1.728.333
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{118,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{IP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	622.803	-	622.803	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	311.401	-	311.401	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{co}	42.227	-	42.227	353.788	-	353.788
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,60	0,60	0,6	0,48	0,48	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{co}	25.336	-	25.336	169.818	-	169.818
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCto_{IV}	-	56.424	56.424	-	70.649	70.649
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	204.455	204.455	-	204.455	204.455
Recupero della (ΣIa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.221.050	260.879	2.481.930	2.354.604	275.104	2.629.708
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	676.521	-	676.521	641.571	-	641.571
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	246.147	246.147	5.440	234.446	239.886
Costi generali di gestione CGG	604.531	111.026	715.558	932.999	95.294	1.028.293
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AS}	22.336	6.476	28.812	22.336	4.792	27.128
Costi comuni CC	628.867	363.650	990.517	960.775	334.531	1.295.306
Ammortamenti Amm	246.028	-	246.028	278.623	-	278.623
Accantonamenti Acc	-	181.932	181.932	-	245.724	245.724
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	181.932	181.932	-	245.724	245.724
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Immunizzazione del capitale investito netto R	134.566	-	134.566	156.789	-	156.789
Immunizzazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	24.312	-	24.312	12.128	-	12.128
Uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{completato}	-	-	-	-	-	-
Uso del capitale CK	404.906	181.932	586.838	447.541	245.724	693.264
Costi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{IP}_{118,W}	-	-	-	-	-	-
Costi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{IP}_{IF}	-	-	-	-	-	-
Costi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{IP}_{IF}	-	-	-	-	-	-
Costi a conguaglio relativi ai costi fissi RCto_{IF}	-	101.244	101.244	-	48.230	48.230
Costi relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	171.590	171.590	-	171.590	171.590
Costi (ΣIa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.668.417	615.928	2.284.345	2.012.347	703.614	2.715.962
ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.328.905	1.187.460	5.516.365	4.366.951	1.172.718	5.539.670
ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.889.467	876.808	4.766.274	4.366.951	978.718	5.345.670
sica-tecniche						
erenzata %			81%			81%
o effettivo - Cuel _{eff} cent/kg			13.127,00			13.127,00
si riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,65			35,52
			35,00			35,60
di graduabilità						
rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,16			-0,16
rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,21			-0,21
			-0,37			-0,37
di graduabilità (1+ y)			0,63			0,63
limite di crescita						
di recupero di produttività X₁			2,7%			2,7%
miglioramento previsto della qualità Q₁			0,10%			0,10%
valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₂			0,00%			0,00%
Decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
cupero inflazione CPI₂			0,00%			1,00%
er la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			2,60%			5,60%
			1,0260			1,0560
			4.766.274			5.345.670
			2.309.443			2.481.930
			2.353.583			2.284.345
			4.463.026			4.766.274
			1.0221			1.1216
le tariffe massime applicabili nel rispetto del limite di crescita			4.766.274			5.033.138
			-			312.531
istribuzione della (ΣIa-ΣTmax)	2.221.050	260.879	2.481.930	2.354.604	275.104	2.629.708
istribuzione della (ΣIa-ΣTmax)	1.668.417	615.928	2.284.345	1.699.816	703.614	2.403.431
ia dopo distribuzione della (ΣIa-ΣTmax)	3.889.467	876.808	4.766.274	4.054.420	978.718	5.033.139
di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			99.415			-
elle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.481.930			2.629.708
elle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.184.930			2.403.431
e tariffe dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.666.859			5.033.139
ne Ciclo integrato RU			-			-
store R1			0,59			0,59
partenza						
			418.970			
			2.148.601			
			19,5%			
tenza H			H			
			23,5%			27,0%
ivo			G			G



Comune di Fidenza

RACCOLTA PUNTUALE TARIFFARIO ANNO 2025

Riduzione quota variabile per utenze domestiche e non domestiche

30%

TARIFFARIO UNITARIO VUOTATURE

Capacità contenitore indifferenziato (litri)	Costo € vuotature 2025	Costo € / litro
40	€ 1,03	€ 0,0257
120	€ 3,08	€ 0,0257
240	€ 6,17	€ 0,0257
360	€ 9,25	€ 0,0257
1100	€ 28,27	€ 0,0257

Utenze domestiche singole

Vuotature minime annue					
volume	componenti nucleo familiare				
	1	2	3	4	5 e > 5
Contenitore lt 40	12	18	24	30	36
Contenitore lt 120	4	6	8	10	12
Contenitore lt 240	2	3	4	5	6
lt minimi	480	720	960	1200	1440

Per le utenze aggregate (es. condomini) i litri minimi vengono calcolati prendendo a riferimento la sommatoria dei litri minimi per nucleo familiare come da tabella sopra riportata; il numero di vuotature deriva quindi dalla divisione della suddetta sommatoria dei litri minimi per la capienza dei contenitori a disposizione del condominio.

Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)	
Contenitore da 40 litri	€ 20,00
Contenitore da 120 litri	€ 40,00
Contenitore da 240 litri	€ 60,00
Contenitore da 360 litri	€ 90,00
Contenitore da 1.100 litri	€ 120,00

Sconto pannolini bambini inferiori ai 36 mesi	agevolazione per nucleo familiare	addebito delle vuotature minime; le vuotature aggiuntive sono addebitate applicando una riduzione pari a 2.080 litri/anno per componente agevolato.
Sconto presidi sanitari certificati	agevolazione per nucleo familiare	addebito delle vuotature minime; le vuotature aggiuntive sono addebitate applicando una riduzione pari a 2.080 litri/anno per componente agevolato.



Comune di Fidenza

Coefficienti Utenze non domestiche DPR 158/99 ANNO 2025

cod.	attività produttive	coefficiente Kd (litri minimi/mq annui)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,35
2	Cinematografi e teatri	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,55
4	Campeggi, distributori carburanti	6,73
5	Impianti sportivi, piscine coperte e scoperte	3,52
6	Stabilimenti balneari	0,00
7	Esposizioni, autosaloni	3,48
8	Alberghi con ristorante	9,98
9	Alberghi senza ristorante	8,65
10	Agriturismo	8,88
11	Case di cura e riposo	15,33
12	Ospedali	15,80
13	Uffici, agenzie	12,45
14	Banche ed istituti di credito e studi professionali	12,45
15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,85
16	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,93
17	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,53
18	Commercio all'ingrosso	7,12
19	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,43
20	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,75
21	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95
22	Attività industriali con capannoni di produzione	5,20
23	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,50
24	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
25	Mense, birrerie, amburgherie	39,78
26	Bar, caffè, pasticceria	41,99
27	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	29,40
28	Plurilicenze alimentari e/o miste	20,08
29	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
30	Ipermercati di generi misti	26,10
31	Discoteche, night club	14,61

Utenze non domestiche

I litri minimi/mq annui delle utenze non domestiche sono calcolati a partire dai coefficienti di produzione rifiuti associati a ciascuna categoria (Kd) di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, considerando che una quota pari al 12% di tale coefficiente Kd sia attribuibile al quantitativo minimo stimato prodotto di rifiuto indifferenziato residuo e assumendo un peso specifico di questo rifiuto pari a 0,12 kg/litro. I litri minimi annui di ogni utenza derivano quindi dai suddetti litri minimi/mq annui moltiplicati per i metri quadrati della superficie dell'utenza. Il dato così calcolato dei litri minimi annui, diviso per i litri del contenitore in dotazione all'utenza, determina il relativo numero di vuotature minime.



Comune di Fidenza

TARIFFE TARI 2025

utenze domestiche					
fascia	numero componenti nucleo abitativo	coefficiente Ka	coefficiente Kb	TF (€/mq)	TV (€/N)
FASCIA A	1	0,80	1,00	€ 0,68	€ 60,51
FASCIA B	2	0,94	1,75	€ 0,80	€ 105,90
FASCIA C	3	1,05	2,00	€ 0,89	€ 121,02
FASCIA D	4	1,14	2,20	€ 0,97	€ 133,13
FASCIA E	5	1,23	2,90	€ 1,05	€ 175,49
FASCIA F	> 5	1,30	3,40	€ 1,10	€ 205,74

utenze non domestiche					
cod.	attività produttive	coefficiente Kc	coefficiente Kd	TF (€/mq)	TV (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,35	€ 0,54	€ 0,51
2	Cinematografi e teatri	0,32	2,50	€ 0,41	€ 0,38
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,58	4,55	€ 0,75	€ 0,69
4	Campeggi, distributori carburanti	0,84	6,73	€ 1,08	€ 1,02
5	Impianti sportivi, piscine coperte e scoperte	0,45	3,52	€ 0,58	€ 0,53
6	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Esposizioni, autosaloni	0,45	3,48	€ 0,58	€ 0,53
8	Alberghi con ristorante	1,26	9,98	€ 1,63	€ 1,51
9	Alberghi senza ristorante	1,08	8,65	€ 1,39	€ 1,31
10	Agriturismo	0,95	8,88	€ 1,23	€ 1,34
11	Case di cura e riposo	1,70	15,33	€ 2,19	€ 2,31
12	Ospedali	1,60	15,80	€ 2,06	€ 2,38
13	Uffici, agenzie	1,48	12,45	€ 1,91	€ 1,88
14	Banche ed istituti di credito e studi professionali	1,48	12,45	€ 1,91	€ 1,88
15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	9,85	€ 1,57	€ 1,49
16	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	11,93	€ 1,94	€ 1,80
17	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,82	6,53	€ 1,06	€ 0,99
18	Commercio all'ingrosso	0,88	7,12	€ 1,14	€ 1,07
19	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,33	10,43	€ 1,72	€ 1,57
20	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,75	€ 1,06	€ 1,02
21	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,11	8,95	€ 1,43	€ 1,35
22	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,20	€ 0,86	€ 0,78
23	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,86	6,50	€ 1,11	€ 0,98
24	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,59	45,67	€ 7,21	€ 6,89
25	Mense, birrerie, amburgherie	4,87	39,78	€ 6,29	€ 6,00
26	Bar, caffè, pasticceria	5,15	41,99	€ 6,65	€ 6,34
27	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,73	29,40	€ 3,52	€ 4,44
28	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,47	20,08	€ 3,19	€ 3,03
29	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,19	58,76	€ 9,28	€ 8,87
30	Ipermercati di generi misti	2,92	26,10	€ 3,77	€ 3,94
31	Discoteche, night club	1,80	14,61	€ 2,32	€ 2,20